



Spiegazioni dei moduli

(31.05.2022)

Le spiegazioni dei moduli forniscono informazioni pratiche sul contenuto delle domande. Il documento è organizzato secondo i moduli A–G e fa riferimento al numero di domanda del rispettivo modulo.

Modulo A1 - Rendiconto annuale di fondazioni sottoposte all'obbligo di revisione

Numero di riferimento	Vi preghiamo di indicare il numero di riferimento che si trova sulla lettera inviata dall'AVF in relazione con la pratica in corso.
1.1	Deve essere rispettato il numero minimo e/o massimo di membri del consiglio di fondazione conformemente allo statuto. I membri attuali del consiglio di fondazione devono sempre essere iscritti nel registro di commercio.
1.2	La data della riunione di approvazione del consiglio di fondazione è considerata la data di approvazione del rapporto di attività e del conto annuale. Se la decisione è presa mediante circolazione degli atti o con altri mezzi di comunicazione, la data in cui l'ultimo voto è stato espresso è considerata la data di approvazione.
1.3	Quorum stabiliti nello statuto e/o nel regolamento: 1. Quorum di presenza: è raggiunto quando la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione stabilita nello statuto è presente. 2. Quorum per le decisioni: è raggiunto quando la maggioranza per la deliberazione stabilita nello statuto è data. Se entrambi i quorum sono raggiunti, le deliberazioni sono approvate in conformità con lo statuto.
1.4	La data della riunione di approvazione del consiglio di fondazione è considerata la data di approvazione del rapporto di attività e del conto annuale. Se la decisione è presa mediante circolazione degli atti o con altri mezzi di comunicazione, la data in cui l'ultimo voto è stato espresso è considerata la data di approvazione.
1.5	I membri dell'organo di direzione e le persone autorizzate a rappresentare la fondazione devono essere iscritti nel registro di commercio (art. 95 cpv. 1 lett. j ORC). La direzione delle fondazioni è solitamente assunta dal consiglio di fondazione. Tuttavia, dal momento in cui la fondazione raggiunge una certa dimensione e nomina un organo di direzione, la gestione strategica e quella operativa devono essere separate secondo i principi del buon governo d'impresa.
1.6	I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'AVF.
1.7	I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'AVF.

2.1	<p>La domanda verte sull'identificazione di eventuali situazioni di conflitti d'interesse o collisioni d'interessi.</p> <p>La fondazione controlla una o più persone giuridiche quando:</p> <p>(1) dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo;</p> <p>(2) ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o</p> <p>(3) può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (art. 963 cpv. 2 CO).</p>
3.1	L'attivo circolante comprende la liquidità (cassa, conti postali e bancari) e i differenti crediti che possono essere trasformabili in denaro a breve termine (vale a dire entro un anno) (art. 959a cpv. 1 n. 1 CO).
3.2	L'attivo circolante in Svizzera comprende tutte le risorse che si trovano in Svizzera (p. es. i conti postali e bancari svizzeri).
3.3	L'attivo circolante all'estero comprende tutte le risorse che si trovano all'estero (p. es. i conti postali e bancari esteri).
3.4	L'attivo fisso comprende le parti di patrimonio (p. es. strutture, opere d'arte, diritti, beni immobiliari ecc.) che sono immobilizzate a lungo termine (solitamente diversi anni) (art. 959a cpv. 1 n. 2 CO).
3.5	Si tratta di prestiti concessi dalla fondazione a terzi, indipendentemente dal fatto che siano concessi per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.
3.6	Il capitale di terzi a breve termine comprende:
	(a) debiti per forniture e prestazioni;
	(b) debiti onerosi a breve termine;
	(c) altri debiti a breve termine;
	(d) ratei e risconti passivi (art. 959a cpv. 2 n. 1 CO).
3.7	Il capitale di terzi a lungo termine comprende:
	(a) debiti onerosi a lungo termine;
	(b) altri debiti a lungo termine;
	(c) accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge (art. 959a cpv. 2 n. 2 CO).
3.8	I debiti a lungo termine sono prestiti che la fondazione contrae con terzi, indipendentemente dal fatto che siano contratti per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.
3.9	Per la determinazione del capitale proprio si applicano le disposizioni del CO concernenti la presentazione dei conti (art. 83a CC). Non si applicano quindi le norme Swiss GAAP RPC 21. Desideriamo inoltre sottolineare che i fondi a destinazione vincolata contano come capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 CO).
3.10	Il totale del capitale di terzi si ottiene sommando il capitale di terzi a breve termine con quello a lungo termine (art. 959 seg. CO).
3.11	Il totale di bilancio corrisponde al totale degli attivi, rispettivamente dei passivi, secondo le disposizioni del CO concernenti la presentazione dei conti (art. 959 seg. CO).
3.12	Costi destinati al conseguimento del fine o di una parte del fine della fondazione.
3.13	I costi per il personale (costi legati al conseguimento del fine) comprendono le risorse finanziarie utilizzate per il personale assunto per conseguire il fine della fondazione (incl. le assicurazioni sociali). Rientrano in questa categoria anche i costi legati a contratti di mandato. Tuttavia, i costi per il personale non includono uscite quali rimborsi spese, costi di viaggio ecc.

3.14	Costi sostenuti per emolumenti delle autorità, tenuta della contabilità o costi amministrativi non legati al conseguimento del fine.
3.15	I costi per il personale (costi amministrativi) comprendono le risorse finanziarie impiegate per il personale (incl. le assicurazioni sociali) assunto per gestire la fondazione (p. es. lavori amministrativi, segreteria). Rientrano in questa categoria anche i costi legati a contratti di mandato. Tuttavia, i costi per il personale non includono uscite quali rimborsi spese, costi di viaggio ecc.
3.16	Comprendono le risorse finanziarie impiegate per l'acquisizione di fondi.
3.17	I costi per il personale (costi di fundraising) comprendono le risorse finanziarie impiegate per il personale (incl. le assicurazioni sociali) assunto per acquisire fondi. Rientrano in questa categoria anche i costi legati a contratti di mandato. Tuttavia, i costi per il personale non includono uscite quali rimborsi spese, costi di viaggio ecc.
3.18	Sono considerate retribuzioni i vantaggi valutabili in denaro o di altro tipo a favore di un membro del consiglio di fondazione, segnatamente le indennità, i gettoni di presenza, gli onorari, gli accrediti, le prestazioni in natura, la rinuncia a crediti e le prestazioni che retribuiscono attività supplementari.
3.19	Sono considerate retribuzioni i vantaggi valutabili in denaro o di altro tipo a favore di un membro dell'organo di direzione, segnatamente le indennità, i gettoni di presenza, gli onorari, gli accrediti, le prestazioni in natura, la rinuncia a crediti e le prestazioni che retribuiscono attività supplementari.
3.20	Costi non compresi nelle poste summenzionate.
3.23	Comprendono anche le sovvenzioni.
3.25	Comprendono in particolare i ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili (art. 959b cpv. 2 n. 9 CO).
4.1	La fondazione controlla una o più persone giuridiche quando: (1) dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo; (2) ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o (3) può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (art. 963 cpv. 2 CO).
4.6	Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o dell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001 (cfr. art. 2 LTBC; RS 444.1). Per l'identificazione di un bene culturale si rimanda alla lista di controllo dell'Ufficio federale della cultura.
4.8	I prestiti concessi a terzi sono prestiti concessi dalla fondazione a terzi, indipendentemente dal fatto che siano concessi per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.
4.9	I debiti a lungo termine sono prestiti che la fondazione contrae con terzi, indipendentemente dal fatto che siano contratti per il conseguimento del fine della fondazione o siano un investimento del patrimonio.
4.12	La dicitura «attività retribuita» si riferisce ai vantaggi valutabili in denaro o di altro tipo a favore di un membro del consiglio di fondazione o della direzione, ossia le indennità, i gettoni di presenza, gli onorari, gli accrediti, le prestazioni in natura, la rinuncia a crediti e le prestazioni che retribuiscono attività supplementari.

Modulo B: Rendiconto annuale di fondazioni esonerate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

Per le domande 1.1 a 4.12, consultare le note esplicative del **modulo A1**.

5.1	Esiste un'eccedenza di debiti se le pretese dei creditori non sono interamente coperte dal capitale proprio della fondazione. In questo contesto, ricordiamo che l'eccedenza di debiti deve essere segnalata immediatamente all'autorità di vigilanza (art. 84a CC).
5.2	Vi è organizzazione di collette pubbliche quando la fondazione sollecita donazioni (donazioni, eredità, lasciti, doni in natura, ecc.) presso un numero indeterminato di persone. Un invito a sostenere la fondazione, esplicitamente o implicitamente dichiarato (ad es. la menzione del conto della fondazione su una pagina Internet) è già considerata una colletta pubblica.

Modulo A2: Rapporto dell'ufficio di revisione

Numero di riferimento	Vi preghiamo di indicare il numero di riferimento che si trova sulla lettera inviata dall'AVF in relazione con la pratica in corso.
Anno di riferimento	L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC).
1_2	L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC in combinato disposto con art. 728b cpv. 2, art. 728c cpv. 2 e art. 729b CO).
2_1	Per la determinazione del capitale proprio si applicano le disposizioni del CO concernenti la presentazione dei conti (art. 83a CC). Non si applicano quindi le norme Swiss GAAP RPC 21. Desideriamo inoltre sottolineare che i fondi a destinazione vincolata contano come capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 CO).

Modulo C: Invio di informazioni complementari**Modulo D: Richiesta di proroga del termine****Modulo G: Richiesta di altre prestazioni dell'AVF**

Numero di riferimento	Vi preghiamo di indicare il numero di riferimento che si trova sulla lettera inviata dall'AVF in relazione con la pratica in corso.
-----------------------	---